

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21987 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 11/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21819-2017 proposto da:

C.F./P.I. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n.18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato MARCELLO D'APONTE;

- *ricorrente* -

contro

_____, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5554/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2017;

ef

Corte di Cassazione - copia in ufficio

6674
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 da
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa azienda reclamante avverso l'ordinanza del Tribunale con la quale il primo giudice aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a _____ in data 24/8/2015 con la seguente motivazione: " in base a controlli e verifiche effettuate da questa azienda, nelle date di seguito specificate, mentre era in servizio su un automezzo aziendale affidatole per l'esecuzione del servizio, sono emerse gravi discordanze tra le registrazioni dei chilometri percorsi dall'automezzo e quanto da lei comunicato al preposto di turno". Seguiva l'elenco dei giorni.

La Corte d'appello argomentava che dalle risultanze istruttorie non era emerso che il _____ avesse dichiarato di avere percorso i chilometri che secondo la contestazione di addebito egli avrebbe comunicato al preposto di turno. Inoltre, la parte reclamante non aveva mai indicato quali elementi necessariamente esterni ed ulteriori rispetto ad un mero errore di indicazione configurassero l'antigiuridicità dei comportamenti contestati, cioè in quale modo l'indicazione errata dei chilometri percorsi costituisse causa di lesione definitiva del vincolo fiduciario, considerato che senza contestazione, allegazione e prova sugli effetti ulteriori ed indiretti dell' errata indicazione dei chilometri percorsi il fatto da solo sarebbe

01

Corte di Cassazione - Tribunale di Napoli

comunque risultato privo dell'essenziale carattere della illiceità, assestandosi su un piano giuridicamente irrilevante.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso

Considerato che:

1. a fondamento del ricorso la società deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., 18 della legge numero 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge 28/6/2012 n. 92 e riferisce che il non aveva effettuato alcuna contestazione dei dati esposti nella lettera di contestazione, riconoscendo la paternità delle comunicazioni all'uopo rimesse, ed attribuendo le difformità al malfunzionamento degli strumenti di rilevazione dell'automezzo.

2. Come secondo motivo, deduce l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione in sede di merito e lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di prendere in esame le risultanze del GPS (documenti numero 1,2, 3 e 4 della produzione di primo grado) in cui erano riportati per i giorni contestati il percorso effettuato dal con i corrispondenti chilometri e comparati questi ultimi con quanto al riguardo comunicato dal dipendente nelle bolle economiche di trazione che riportano per ciascun giorno il nome dell'autista, il percorso effettuato, il numero dei chilometri dichiarati all'uscita e all'entrata del mezzo. La Corte inoltre avrebbe omesso di prendere in esame gli altri giorni contestati (e dunque oltre al 2 e 12 maggio, il 20 e 27 maggio e il 23 giugno) .

3. Come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e lamenta che la

Corte territoriale abbia ritenuto che la parte datoriale non avesse evidenziato l'antigiuridicità del comportamento del lavoratore ed i danni che ne erano conseguiti, mentre l'assunto confliggerebbe con i principi in tema di presunzioni semplici, atteso che la fatturazione del costo del carburante pagato al distributore è immediata conseguenza dell'annotazione dei chilometri percorsi sulla scheda carburante, sicché risulterebbero palesi il dolo del dipendente e il danno economico subito dalla società.

4. In relazione alle circostanze oggetto del primo motivo, la Corte territoriale ha affermato che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte datoriale non risultasse che il avesse dichiarato di avere percorso i chilometri indicati nella contestazione, e dunque ha ritenuto che la procedura seguita, pur portata a compimento dal , non deponesse nel senso ritenuto dalla società.

La non contestazione valorizzata nel motivo non sarebbe dunque di per sé decisiva, atteso che la Corte ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze processuali e che, in tale ambito, se è vero che il fatto non contestato è sottratto alla necessità di ogni accertamento, la non contestazione non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova (Cass. n. 8708 del 04/04/2017) che può essere contrastato da quanto direttamente riscontrato dal giudice sulla base della documentazione prodotta.

Il motivo richiede quindi nella sostanza una nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali, con diverso esito rispetto a quello cui è giunta la Corte di merito. Esso risulta però inammissibile in quanto tale valutazione esorbita dai limiti in cui è consentito nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione, tenuto conto che al presente

Corte di Cassazione - Ordine di Cassazione

giudizio si applica *ratione temporis* la formulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (v. Cass. S.U. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054), nel senso che la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

5. In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha espressamente tenuto conto sia delle risultanze del GPS, richiamate nella motivazione (pgg. 5,7), che degli episodi relativi agli altri giorni contestati, ritenendo che il ragionamento da farsi in relazione ad essi fosse sovrapponibile a quello già espresso.

Anche il secondo motivo chiede quindi una rivalutazione dei medesimi fatti già compiutamente presi in esame dal giudice di merito, e risulta pertanto inammissibile.

6. Resta assorbito il terzo motivo, in quanto non essendo risultato provato il fatto contestato, non vi è luogo a discutere in ordine alla sua gravità.

7. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all'esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

8. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. come richiesto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Limatola.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.7.2018

Pietro Curzio, *Presidente*



Corte di Cassazione - Corte di Cassazione - Corte di Cassazione